



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte**

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it - www.carloforte.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 26/2010

FENOMENI FRANOSI DELLA FALESIA DELL'ISOLA DI SAN PIETRO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- VISTO** il d.lgs. nr. 112 del 31.03.1998, pubblicato sulla G.U. nr. 92 del 21.04.1998 – S.O. nr. 77, recante il *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, pubblicato sulla G.U. nr. 227 del 28.09.2000 – S.O. nr. 167, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, ed in particolare l'art. 54,
- VISTO** il D. Lgs. nr. 171 del 18.07.2005, pubblicato sulla G.U. nr. 202 del 31.08.2005 – S.O. nr. 148 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTA** la propria ordinanza nr. 21/96 in data 20.08.1996 relativa all'interdizione degli specchi acquei lungo il litorale dell'Isola di San Pietro, per la presenza di fenomeni franosi;
- VISTA** la propria nota prot. nr. 5882 in data 16.09.2010 indirizzata all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Assessorato Difesa Ambiente e Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma Sardegna nonché al Comune di Carloforte con la quale è stata richiesta una relazione dettagliata sullo stato della falesia dell'Isola di San Pietro;
- VISTI** gli esiti dei sopralluoghi effettuati, via mare e via terra, da personale dipendente congiuntamente a personale dell'Amministrazione Civica del Comune di Carloforte, in data 14.09.2010 e 06.10.2010, lungo il litorale dell'Isola di San Pietro, al fine di monitorare lo stato di instabilità dell'agglomerato roccioso sovrastante gli arenili e le coste a picco sul mare, a causa dell'erosione marina ed eolica;
- VISTI** i rilievi fotografici esperiti via mare in pari data dal personale dipendente;
- VISTA** la *“relazione geologica e stato dei luoghi della costa dell'Isola di S. Pietro”*, trasmessa dal Comune di Carloforte in data 15.11.2010, con cui sono stati tipizzati i vari tratti della costa dell'Isola di San Pietro, in relazione al livello di rischio e possibilità di fruizione;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 nr. 327) e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 15.02.1952 nr. 328);
- RITENUTO** necessario, a seguito del recente monitoraggio della falesia dell'Isola di

San Pietro, aggiornare la precedente ordinanza nr. 21/96 in data 20.08.1996;

CONSIDERATA la necessità, in applicazione degli art. 17, 30, 81 cod. nav. e 59 reg. esec. cod. nav., di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, interdicano, ai fini della sicurezza della navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare e a tutela della pubblica incolumità, le zone di mare prospicienti i tratti del litorale dell'Isola di San Pietro che potrebbero essere interessati da fenomeni franosi e/o erosivi, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

RENDE NOTO

Che il litorale dell'Isola di San Pietro, costituito in alcuni tratti da coste a picco sul mare, presenta alcuni anfratti in cui sono visibili blocchi e pareti rocciose che potrebbero essere soggetti a crollo (come da allegata cartina):

Tratto 1 – Da La Punta a Canale di Memerosso

Tratto 2 – Da Punta delle Oche a Cala Vinagra

Tratto 3 – Cala Fico

Tratto 4 - Capo Sandalo

Tratto 5 - Da Golfo del Becco a Punta dei Cannoni di Fuori

Tratto 6 - Da Punta del Castello a Punta Fradellin

Tratto 7 - Punta Mingosa

Tratto 8 – Da Golfo della Mezzaluna a Punto Geniò

Tratto 9 – Da Isolotto di Geniò a Punta delle Colonne

Tratto 10 – Da Punta Nera a Punta Martin

Articolo 1

Fatte salve le ulteriori limitazioni previste dalla ordinanza di sicurezza balneare e da disposizioni in materia di pesca, con effetto immediato **è vietato il transito, la sosta, la navigazione di unità navali, la pesca, la balneazione e ogni attività subacquea e di superficie connessa con i pubblici usi del mare ad una distanza inferiore a 15 metri dal ciglio delle scogliere a picco sul mare o dalle scarpate nonché dalla zona di accumulo del materiale franato.**

È vietato inoltrarsi nelle grotte naturali esistenti lungo il litorale dell'Isola di San Pietro.

È vietato avvicinarsi ad una distanza inferiore a 30 metri dai faraglioni ubicati nella punta meridionale dell'Isola di San Pietro, in località Punta delle Colonne.

Articolo 2

Dal divieto di cui sopra, sono esclusi i mezzi navali e terrestri della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in generale e della Protezione Civile, in servizi di Istituto e in attività di vigilanza e monitoraggio.

Articolo 3

L'Amministrazione Comunale di Carloforte, nella cui competenza territoriale ricadono le località su richiamate, è incaricata di:

- provvedere al posizionamento di idonea segnaletica recante citazione espressa dei divieti prescritti nella presente ordinanza, ben visibile sia dal mare che da terra, da ubicarsi all'inizio di strade, sentieri e passaggi che conducono alle scogliere e alle coste a picco interessate da fenomeni franosi e/o erosivi;
- provvedere all'interdizione, mediante transennamenti o altro sistema di impedimento, di strade, sentieri e passaggi attraversati i quali si può avere accesso, tramite veicoli o a piedi, sui tratti di costa interessati da fenomeni erosi e franosi;

- monitorare i tratti di costa interessati dai fenomeni in parola, non mancando di tenere aggiornato questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e del Comune di Carloforte nonché mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it

Articolo 5

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi delle norme contenute nel titolo V del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto" ovvero degli articoli 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della navigazione.

Articolo 6

L'ordinanza nr. 21/96 in data 20.08.1996 è abrogata.

Carloforte, lì 25.11.2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandra DI MAGLIO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993